



DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DELLA PRODUZIONE AGRICOLA, AGROALIMENTARE E DELL'ACQUACOLTURA CON METODO BIOLOGICO

Art. 15

Accordi quadro

Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Versione in vigore dal 23 marzo 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Estremi	Legge 9 marzo 2022, n. 23
Capo	VI — Disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-tutela-lo-sviluppo-e-la-competitivita-della/art-15-accordi-quadro>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it